



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Il Presidente

Roma, 24 giugno 2009
ns. rif.: AM/prot. n. 221

Egregio Signor
Dott. Geol. Salvatore PAPALE
Responsabile del Procedimento
ANAS - Direzione Generale
Via Monzambano, 10
00185 ROMA

e p.c. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Via di Ripetta, 246
00186 ROMA

Oggetto: Gara per appalto integrato lavori nuovo Tunnel a doppio fornice del Colle di Tenda; rif. gara TO 07/09

Egregio Dottore,

in relazione alla procedura in oggetto, alcuni Associati interessati a partecipare alla gara hanno segnalato che il bando, nel punto relativo alla capacità tecnica del prestatore di servizi (paragrafo III.2.3, lettere c) e d) chiede dichiarazioni relative all'espletamento di servizi di progettazione (lettera c) e dei due servizi "di punta" (lettera d), riferite ai "migliori cinque anni anche non consecutivi degli ultimi 10 anni".

Premesso che il requisito previsto nel Dpr 554/99 (art. 66, comma 1, lettera b e c) è attualmente basato sui dieci anni, devo rilevare che i due punti citati sembrano frutto di una interpretazione non corretta della norma introdotta dal c.d. "terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti" (D.lgs. 152/08, che all'art. 253 ha introdotto il comma 15-bis).

La citata disposizione del Codice che ha delineato, in conformità a quanto stabilito

./.

per le imprese di costruzioni, ha previsto infatti un meccanismo transitorio teso a consentire una più agevole partecipazione alle gare anche da parte dei progettisti prendendo in considerazione un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto dalla norma.

In tal senso anche la relazione al provvedimento è illuminante sulla *ratio* della norma, *“volta ad agevolare, per un periodo transitorio, la dimostrazione dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti ai professionisti per la partecipazione alle gare, recependo una condizione della VIII Commissione Senato nel parere reso in data 29 luglio 2008”* (relazione al d.lgs 152/08).

Pertanto la volontà del legislatore è tale per cui quando la normativa vigente prevede un requisito di cinque anni (è il caso della lettera a del comma 1 dell’articolo 66 del Dpr 554/99, sul fatturato globale per servizi di ingegneria), l’applicazione della norma del terzo correttivo determina la richiesta dei “migliori cinque anni del decennio precedente” (in sostanza si consente di individuare su dieci anni il requisito quinquennale); allo stesso modo si opera per la richiesta di requisiti triennali (lettera d del citato comma dell’articolo 66 del Dpr 554/99): si dovrà fare riferimento ai “tre migliori anni del quinquennio precedente”.

Per gli altri due requisiti su base decennale (lettera b) e lettera c) del comma 1 dell’articolo 66 del Dpr 554/99, corrispondenti ai requisiti previsti dal bando di gara in oggetto citati in precedenza), invece, la norma non risulta applicabile, pena una sua applicazione restrittiva, contraria alla *ratio* del provvedimento di legge. Il Governo ha infatti ritenuto sufficiente, per questi due requisiti, l’arco temporale decennale e, quindi, non ha previsto una estensione del periodo documentabile per provare i requisiti. In sostanza quindi, per i requisiti concernenti la capacità tecnica per servizi analoghi e per servizi “di punta”, dal momento che il Dpr 554/99 prevede il riferimento ai 10 anni, il bando di gara deve limitarsi a riprodurre la normativa vigente senza applicazione della norma del terzo correttivo che - viceversa -, laddove applicata, determinerebbe una restrizione della concorrenza in ragione del passaggio dalla prova su 10 anni a quella su 5 anni (ancorché “migliori”).

Da ciò deriva quindi la necessità di una modifica delle lettere c) e d) del punto III.2.3, ma anche di una rettifica della lettera e) relativa al requisito del personale medio annuo per il quale, in base a quanto esposto in precedenza e alla *ratio* della novella del 2008, deve farsi riferimento ai migliori tre anni dell’ultimo quinquennio.

Nel ringraziarLa per l’attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro.


Arch. Braccio Oddi Baglioni